CAMERA DEI DEPUTATI N. 1733

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE BERTOLDI

Modifica del comma 937 e introduzione del comma 937-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di maternità o di malattia o infortunio del figlio

Presentata il 22 febbraio 2024

Onorevoli Colleghi ! – Con riferimento alle attività dei liberi professionisti, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha introdotto una disciplina di sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. Il riconoscimento di queste tutele ha prodotto un impatto importante e particolarmente apprezzato da tutte le categorie nazionali dei liberi professionisti, anche considerato il fatto che l'intervento legislativo ha colmato un vuoto normativo che negli anni ha leso gravemente i professionisti, compromettendone la qualità della vita e riducendo la possibilità di svolgere in serenità il proprio lavoro. Pertanto, con l'approvazione del citato provvedimento, volto a disciplinare in maniera organica la materia, il legislatore ha considerato imprescindibile l'introduzione di tali misure, considerate di buon senso e di civiltà.

Al riguardo, si ravvisa la necessità d'integrare il quadro legislativo, completando gli interventi previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativamente alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari, anche nei riguardi delle libere professioniste iscritte ad albi professionali che, a causa di improvviso ricovero ospedaliero del proprio figlio o per gravi casi di malattia o intervento chirurgico da questi sottoposti, sono im-

possibilitate a svolgere la propria professione per oggettive motivazioni familiari, strettamente legate all'assistenza ospedaliera.

L'introduzione di tali misure arricchirebbe il quadro legislativo in materia con nuove tutele per le libere professioniste, rappresentando la soluzione più idonea ad affrontare le problematiche e le esigenze del mondo del lavoro autonomo e professionale.

La presente proposta di legge, composta da due articoli, interviene in tale ambito attraverso alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, estendendo anche alle libere professioniste il beneficio della sospensione delle debenze contributive nei confronti dell'amministrazione pubblica in caso di malattia grave o infortunio ai figli minorenni nonché in caso di parto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono finalizzate a conseguire un importante sostegno per le donne e le madri che sono temporaneamente impossibilitate all'esercizio dell'attività professionale.

Si riconoscerebbe in tal modo a tutte le professioniste italiane taluni diritti che ad oggi sono garantiti alle sole lavoratrici dipendenti, attraverso un'estensione delle misure già vigenti sulla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

« *937*. In caso di parto o interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione e fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto ovvero dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti »;

b) dopo il comma 937 è inserito il seguente:

« *937-bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche alla libera professionista che, a causa del ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o grave malattia del figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è temporaneamente impossibilitata all'esercizio dell'attività professionale. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal termine del ricovero ospedaliero del figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria,

attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.